

presente legge, sia per effetto dell'articolo 7 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1893, n. 339, sia per essere pervenute in sua proprietà per cause diverse, saranno messe a disposizione della Cassa depositi e prestiti per lo scopo indicato nell'ultimo comma dell'articolo 4 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339. »

(È approvato).

« Art. 3. La tassa dovuta dagli Istituti di emissione per i debiti a vista viene liquidata e riscossa entro il venti gennaio e il venti luglio di ciascun anno, sull'ammontare medio accertato per il semestre precedente. »

(È approvato).

« Art. 4. È prorogato al 31 dicembre 1896 il termine stabilito dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.

« I termini stabiliti dallo stesso articolo per la cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti stessi sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1899 ed al 30 giugno 1904. »

(È approvato).

« Art. 5. Il termine del 1° luglio 1896 di cui nell'articolo 43 della legge 8 agosto 1895, n. 486, è prorogato al 31 dicembre 1897. »

(È approvato).

Colombo, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Colombo, ministro del tesoro. Giorni sono, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Schiratti circa l'imitazione dei biglietti di banca e le prescrizioni della legge del 1874, che puniscono di multa la contraffazione dei biglietti stessi, dissi che avrei approfittato di questo disegno di legge, per introdurre un articolo aggiuntivo alla legge del 1874, onde comprendere nella proibizione non solo i biglietti di banca, ma anche i biglietti di Stato ed i titoli e le cedole del Debito pubblico.

Adempiendo a questo impegno, mi sono messo d'accordo con l'onorevole Commissione per formulare un articolo, che prego il relatore, onorevole Saporito, di voler leggere.

Saporito, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Saporito, relatore. L'articolo concordato col l'onorevole ministro è il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 30 della legge 30 aprile 1874 n. 1920 riguardanti i biglietti denominati di giuoco o di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di banca sono estese ai biglietti di Stato, ed ai titoli, alle cedole del debito pubblico anche quando tali imitazioni sieno usate a scopo di pubblicità. »

A nome della Commissione generale del bilancio prego la Camera di votarlo.

Presidente. La Camera ha dunque inteso. Fra l'onorevole ministro del tesoro e la Commissione del bilancio è stato concordato questo articolo aggiuntivo che diventerebbe il sesto del disegno di legge. Lo rileggo:

« Art. 6. Le disposizioni dell'articolo 30 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, riguardanti i biglietti denominati di giuoco e di complimenti, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sono estese ai biglietti di Stato ed ai titoli ed alle cedole del Debito Pubblico, anche quando tali imitazioni siano usate a scopo di pubblicità. »

Colombo, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro.

Colombo, ministro del tesoro. Domando alla Camera che voglia concedermi di approfittare della discussione di questa legge per correggere un errore di dizione che è incorso nella legge 22 luglio 1894 n. 339.

Si tratta dell'articolo 2 dell'allegato *E*, che limita la circolazione degli Istituti di emissione in relazione ai depositi che essi ricevono in conto corrente fruttifero oltre il limite stabilito dalla legge 10 agosto 1893. Come ritengo a questi depositi fruttiferi e come prevenzione contro le possibili conseguenze del movimento di uscita di essi, con detta legge del 1893 fu anzi tutto fissato un limite nella misura dell'interesse e poi fu stabilito che, ove codesti depositi eccedessero determinati limiti, si dovesse diminuire la circolazione per una somma corrispondente ai tre quarti della somma eccedente.

La legge del 22 luglio 1894 ha voluto rendere meno sensibile questa limitazione della circolazione quando si eccedessero le somme stabilite per i depositi fruttiferi, ed ha detto all'articolo 2: « All'obbligo imposto agli Istituti di emissione dall'articolo 12 della